



SUISA

Cooperativa degli autori ed editori di musica

SWISSPERFORM

Società svizzera per i diritti di protezione affini

Tariffa comune Ma 2018 – 2020

Juke-Box

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 14 settembre 2017. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 184 del 22 settembre 2017.

Società di gestione esecutiva

SUISA

Via Soldino 9, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28, Fax +41 91 950 08 29
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66, Fax +41 44 482 43 33
Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32, Fax +41 21 614 32 42

<http://www.suisa.ch> E-Mail: suisa@suisa.ch

A. Oggetto della tariffa

- 1 La tariffa concerne l'esecuzione mediante Juke-Box o Video-Juke-Box
 - di opere musicali non teatrali, protette in base al diritto d'autore, del repertorio della SUIISA
 - di produzioni tutelate in base ai diritti di protezione affini del repertorio della SWISSPERFORMin Svizzera e nel Liechtenstein.
- 2 Juke-Box e Video-Juke-Box sono apparecchi con i quali vengono utilizzati supporti sonori o audiovisivi, fatti funzionare mediante l'introduzione di monete o gettoni.

Quando non altrimenti definito, per Juke- Box s'intendono qui di seguito anche i Video-Juke-Box.
- 3 La presente tariffa non concerne l'utilizzazione di Juke- Box in occasione di concerti, manifestazioni da ballo e intrattenimento, Karaoke, ecc., disciplinati in base ad altre tariffe delle società di gestione.

B. Sfera di clienti

- 4 La tariffa concerne
 - gli installatori di Juke-Box
 - i proprietari di esercizi e locali in cui vengono utilizzati Juke-Box.Essi vengono qui di seguito denominati "clienti".

C. Società di gestione

- 5 La SUIISA è per questa tariffa rappresentante anche per la SWISSPERFORM.
- 6 La SUIISA non detiene altri diritti d'autore che non siano quelli relativi alla musica, in particolare non detiene i diritti dei registi di video musicali.

D. Indennità

a. In generale

- 7 L'indennità viene calcolata per apparecchio e ammonta a
- | | per
messe civile | per
anno civile |
|---|---------------------|--------------------|
| per diritti d'autore relativi alla musica | | |
| - Juke-Box | CHF 14.60 | CHF 168.95 |
| - Video-Juke-Box con schermo
fino ad 1 m di diagonale | CHF 21.90 | CHF 252.90 |
| - Video-Juke-Box con schermo
di oltre 1 m di diagonale | CHF 29.20 | CHF 336.80 |
| per diritti di protezione affini | | |
| - Juke-Box | CHF 4.45 | CHF 47.20 |
| - Video-Juke-Box con schermo
fino ad 1 m di diagonale | CHF 6.75 | CHF 70.75 |
| - Video-Juke-Box con schermo
di oltre 1 m di diagonale | CHF 9.00 | CHF 94.30 |
- 8 Per gli apparecchi che contengono singoli in vinile, l'indennità annua ammonta a:
- | | |
|--|-----------|
| Per i diritti d'autore relativi alla musica: | CHF 43.60 |
| Per i diritti di protezione affini: | CHF 13.65 |
- 9 L'indennità in base alla cifra 7 ammonta in tutti i casi per apparecchio e per autorizzazione della SUISA ad almeno
- | | |
|---|-----------|
| per diritti d'autore relativi alla musica | |
| - Juke-Box | CHF 43.60 |
| - Video-Juke-Box con schermo
fino ad 1 m di diagonale | CHF 65.40 |
| - Video-Juke-Box con schermo
di oltre 1 m di diagonale | CHF 94.30 |
| per diritti di protezione affini | |
| - Juke-Box | CHF 13.65 |
| - Video-Juke-Box con schermo
fino ad 1 m di diagonale | CHF 20.15 |
| - Video-Juke-Box con schermo
di oltre 1 m di diagonale | CHF 28.35 |
- 10 Per apparecchio per il cui esercizio vengono stipulati per iscritto contratti annui e che è provato che rimangono fuori servizio per almeno tre mesi civili entro il periodo di un anno, l'indennità annua si riduce di 1/12 per ogni mese civile senza utilizzazione. Rimane riservata l'indennità minima (cifra 9).

- 11 Per apparecchi fuori servizio, ma che rimangono sul posto per decorazione non è dovuta indennità, purché la fessura per le monete o i gettoni rimanga permanentemente chiusa, e l'apparecchio venga dichiarato "fuori servizio".

b. Ribassi

- 12 Quei clienti che stipulano con la SUIA un contratto concernente tutti i loro apparecchi, attenendosi alle condizioni di questo nonché a quelle tariffarie, beneficiano di un ribasso pari
- al 5 % con da 1 a 30 apparecchi in esercizio
 - al 10 % con oltre 30 apparecchi in esercizio

- 13 Membri delle associazioni degli installatori professionali di apparecchi beneficiano, fatte salve le stesse premesse, di un ulteriore ribasso del 5 %.

c. Supplemento in caso di violazioni della legge

- 14 Tutte le indennità citate nella presente tariffa raddoppiano se
- vengono utilizzate musica e produzione senza l'autorizzazione della SUIA
 - un cliente cerca di procurarsi un vantaggio illegale fornendo indicazioni o conteggi inesatti o incompleti.
- 15 Rimane riservato un indennizzo eccedente.

d. Imposte

- 16 Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un oggettivo obbligo fiscale cogente o dall'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'imposta in vigore (situazione al 2017: tasso normale 8 %, tasso ridotto 2,5 %).

E. Conteggio, notifica delle ubicazioni

- 17 Il cliente comunica alla SUIA una prima volta alla messa in servizio degli apparecchi e, in seguito, annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno o entro i termini fissati contrattualmente, numero, ubicazione ed eventualmente le date della messa in servizio o fuori servizio degli apparecchi (elenco delle ubicazioni).
- 18 Qualora il cliente non inoltri l'elenco delle ubicazioni (cifra 17) neanche 10 giorni dopo un sollecito per iscritto, la SUIA può richiedere un indennità supplementare di CHF 70.00, in caso di recidiva di CHF 140.00 per apparecchio.
- 19 Per scopi di controllo delle indicazioni, la SUIA può richiedere l'inoltro di giustificativi o la verifica dei libri contabili del cliente.

Su richiesta e a spese del cliente, un esperto neutro prende visione dei libri contabili.

Qualora i giustificativi non venissero inoltrati entro il termine fissato, neanche dopo sollecito per iscritto, o qualora la visione dei libri contabili venisse rifiutata, la SUIISA può procedere alla stima delle indicazioni e calcolare l'indennità basandosi sui risultati.

F. Pagamento

20 Tutte le indennità sono dovute entro i termini fissati nelle autorizzazioni, o entro 30 giorni.

21 La SUIISA può richiedere degli acconti pari alla presumibile indennità o all'importo del conteggio dell'anno precedente e/o garanzie.

G. Elenchi della musica eseguita

22 La SUIISA rinuncia agli elenchi, quando questi non sono espressamente richiesti nell'autorizzazione.

H. Validità

23 Questa tariffa è valida a partire dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018. Il periodo di validità si prolunga automaticamente di un ulteriore anno fino al più tardi il 31 dicembre 2027, a meno che uno dei partner delle trattative non lo disdica per iscritto almeno un anno prima della sua scadenza. La disdetta non esclude una richiesta di proroga indirizzata alla Commissione arbitrale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.

24 Se, scaduta la presente tariffa e nonostante sia stata inoltrata una richiesta d'approvazione, non fosse ancora in vigore una nuova tariffa, la validità di questa tariffa è prorogata transitoriamente fino alla scadenza del termine di impugnazione contro la decisione d'approvazione della Commissione arbitrale concernente la nuova tariffa.